



**COMUNE DI COPPARO**

Provincia di Ferrara

## **Regolamento**

# **APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE/DETERMINE.**

Approvato con delibera di C.C. n. 26 del 28-04-2005

## ART. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento, adottato nell'ambito dell'autonomia normativa conferita ai comuni, giusto quanto previsto dagli artt. 3, 7 e 7 bis del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, che disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme dei regolamenti comunali, delle ordinanze del sindaco e dei dirigenti, con esclusione di quelle contingibili ed urgenti adottate ai sensi dell'art. 54 comma 2 dello stesso testo unico.

La parte procedurale prevista nel presente regolamento si applica anche a tutte le altre violazioni amministrative previste da disposizioni normative statali e regionali nei casi in cui le stesse prevedano quale autorità competente a irrogare le sanzioni e a ricevere il ricorso il comune o uno dei suoi organi.

## Art. 2 Applicazione delle disposizioni generali

Nessuno può essere punito con una sanzione amministrativa se non in forza di una norma regolamentare divenuta esecutiva prima della commissione della violazione.

Il presente regolamento si applica alle violazioni dei regolamenti comunali, delle ordinanze del sindaco e dei dirigenti con esclusione di quelle contingibili ed urgenti adottate ai sensi dell'art. 54 comma 2 del d. Lgs. 267/2000.

Si applicano inoltre le disposizioni generali previste nel capo I, sez. I, della legge 24/11/1981 n. 689 e successive modifiche, integrate da quelle del presente regolamento.

## Art. 3 Determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

Salvo diversa disposizione di legge, la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni alle norme dei regolamenti comunali, delle ordinanze del sindaco e dei dirigenti, con esclusione di quelle adottate ai sensi dell'art. 54 comma 2 del D. Lgs. 267/2000, consiste nel pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00.

Le singole sanzioni edittali potranno essere previste negli stessi atti normativi, anche in misura diversa per le singole fattispecie, fermi restando i limiti minimo e massimo sopra stabiliti.

Qualora la sanzione edittale non sia stabilita nel singolo atto normativo, ovvero per tutti gli altri casi di regolamenti ed ordinanze già vigenti con sanzioni amministrative stabilite al di fuori dei limiti di cui sopra, queste devono essere applicate nei limiti sopra determinati.

## Art. 4 Autorità competente

Agli effetti di quanto disposto all'art. 14, comma terzo, all'art. 17, comma quarto, all'art. 18, commi primo e secondo, all'art. 19, comma secondo e all'art. 20 della legge 689/81, concernenti rispettivamente la contestazione, il rapporto, l'ordinanza ingiunzione, il sequestro e le sanzioni amministrative accessorie, per Autorità competente si intende il dirigente o responsabile del servizio determinato dalla giunta comunale o dal sindaco a mezzo degli atti di organizzazione che la legge attribuisce alle loro competenze.

## Art. 5 Agenti accertatori

All'accertamento, contestazione e/o notificazione delle violazioni oggetto del presente regolamento provvedono:

- In via principale il personale della polizia municipale;
- Coloro che, specificamente incaricati, sono deputati alla vigilanza ed al controllo sull'osservanza delle disposizioni normative e regolamentari, limitatamente alle funzioni e alle materie cui sono specificamente assegnati;

- Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria a norma dell'art. 13 della legge 689/81, nonché gli altri organi espressamente autorizzati dalle vigenti leggi.

#### Art. 6 Atti di accertamento

Relativamente ai modi ed alle tecniche di accertamento di violazioni che comportano l'applicazione di sanzioni amministrative si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 13 della legge 689/81.

#### Art. 7 Accertamento delle violazioni

Le violazioni oggetto del presente regolamento sono accertate mediante verbale.

Il verbale di accertamento deve contenere:

- L'indicazione della data, ora e luogo di accertamento;
- Qualifica, nome e cognome dell'agente accertatore e la sua sottoscrizione;
- Generalità del trasgressore e/o generalità di colui che era tenuto alla sorveglianza qualora il trasgressore fosse minore degli anni 18 o incapace di intendere e di volere;
- Descrizione chiara e sintetica del fatto costituente illecito;
- Indicazione delle norme che si presumono violate;
- Generalità degli eventuali obbligati in solido;
- Indicazione dell'autorità competente cui i soggetti interessati possono presentare ricorso e/o documenti difensivi;
- Indicazione della facoltà di pagamento in misura ridotta, con l'indicazione dell'importo e delle modalità di versamento;
- Eventuali dichiarazioni rilasciate dal trasgressore o dagli obbligati in solido al momento della contestazione del verbale.

Nei casi in cui per l'accertamento delle violazioni siano compiute analisi di campioni, si applicano le disposizioni dell'art. 15 della legge 689/81.

Per la notificazione e la contestazione del verbale di accertamento della violazione al trasgressore e ai soggetti obbligati in solido, si applicano le disposizioni dell'art. 14 della legge 689/81.

#### Art. 8 Pagamento in misura ridotta

E' ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione o notificazione del verbale per un importo pari alla terza parte del massimo, ovvero, se più favorevole al trasgressore, pari al doppio del minimo della sanzione edittale prevista per la violazione commessa, oltre alle eventuali spese di procedimento e notificazione.

Il pagamento delle sanzioni amministrative può essere effettuato, da chiunque esibisca il verbale di accertamento, presso il Comando di Polizia Municipale, oppure mediante versamento sul conto corrente postale intestato al Comune di Copparo, ovvero con gli altri eventuali mezzi che l'amministrazione comunale vorrà stabilire.

In ogni caso non è mai ammesso il pagamento direttamente nelle mani dell'agente accertatore.

Non è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione quando dalla commissione del fatto consegue anche l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria.

Con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, fatto salvo il caso di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, si estingue l'obbligazione derivante dal procedimento sanzionatorio precludendone l'ulteriore corso anche in presenza di scritti difensivi già presentati, i quali pertanto verranno archiviati dandone comunicazione alle parti interessate.

Art. 9  
Introito dei proventi

I proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente regolamento sono introitate dal comune di Copparo, eccezion fatta per quelli derivanti da sanzioni amministrative per violazioni in materia di igiene, sanità pubblica e tutela ambientale che spettano all'Azienda U.S.L.

Art. 10  
Sanzioni amministrative accessorie e misure ripristinatorie.

Le sanzioni amministrative accessorie sono:

- Obbligo di ripristino dello stato dei luoghi;
- Obbligo di rimozione di opere abusive;
- Obbligo di sospendere una determinata attività.

Nell'ipotesi in cui le norme dei regolamenti o delle ordinanze comunali dispongano che ad una determinata sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione amministrativa accessoria non pecuniaria, questa si applica di diritto.

Qualora la violazione di una norma dei regolamenti comunali e delle ordinanze comporti l'applicazione di una delle sanzioni amministrative accessorie di cui sopra, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione. Quando le circostanze lo esigano la sanzione accessoria deve essere adempiuta immediatamente, altrimenti, l'autorità competente, con proprio provvedimento, assegna al trasgressore un congruo termine per provvedere in relazione all'entità delle opere da eseguire.

Qualora il trasgressore o i soggetti obbligati in solido non provvedano all'esecuzione dei provvedimenti intimati, questi vengono eseguiti d'Ufficio dal Comune ed i relativi oneri sono posti a carico degli stessi a mezzo dell'ordinanza ingiunzione ovvero tramite apposito decreto ingiuntivo.

Art. 11  
Obbligo del rapporto

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il comando o l'ufficio da cui dipende l'agente accertatore, deve inoltrare il rapporto, completo del verbale di accertamento e di prova delle eseguite contestazioni e/o notificazioni all'autorità di cui al precedente art. 4.

Art. 12  
Ricorsi

Entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione e/o notificazione della violazione, il trasgressore e/o gli obbligati in solido, possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti personalmente dalla medesima autorità.

L'autorità competente, entro 180 giorni dalla data di proposizione del ricorso, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati gli scritti difensivi e i documenti prodotti, se ritiene fondato l'accertamento, respinge il ricorso e determina con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese di procedimento e notifica del verbale e dell'ordinanza-ingiunzione all'autore della violazione e alle persone obbligate in solido; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione del verbale comunicandola integralmente agli interessati e all'organo che ha redatto il rapporto.

Art. 13  
Ordinanza-ingiunzione

Qualora non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta e non sia stato presentato ricorso avverso il verbale di accertamento e contestazione, l'Autorità competente di cui all'art. 4 entro 180 giorni dal ricevimento del rapporto previsto dall'art. 11, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese di procedimento e notifica degli atti all'autore della violazione ed agli obbligati in solido.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

#### Art. 14

#### Opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione

Contro l'ordinanza –ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice di pace di Copparo entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione.

L'opposizione di cui al comma precedente deve essere proposta, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione, al Tribunale ordinario di Ferrara, quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente le disposizioni in materia di:

- Urbanistica ed edilizia;
- Tutela dell'ambiente, dell'inquinamento, della flora e della fauna;
- Di igiene degli alimenti e delle bevande.

#### Art. 15

#### Riscossione coattiva

Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento dell'ordinanza – ingiunzione si procede alla riscossione coattiva delle somme dovute in base a quanto previsto dall'art. 27 della legge 689/81.

#### Art. 16

#### Aggiornamento degli importi delle sanzioni

La Giunta Comunale con proprio provvedimento, può provvedere alla rideterminazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente regolamento nel rispetto del limite minimo e massimo previsti dall'art. 3.

Per evitare che fenomeni inflazionistici possano ridurre il valore afflittivo delle sanzioni, la giunta comunale può, altresì, provvedere all'aggiornamento generale della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie. Tale aggiornamento può avvenire al massimo ogni due anni ed in misura non superiore alla media nazionale accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo verificatosi nel periodo di riferimento.

#### Art. 17

#### Norme finali

Per quanto non previsto espressamente nel presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le norme della legge 24.11.1981 n. 689 e quelle degli art.li da 3 a 20 del D.P.R. 29.07.1982, n. 571, nonché quelle previste dalla L.R. 28/4/1984, n. 21.